3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 novembre 2026** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2026, n. **8**.

Interventi di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico regionale. (26R00141). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2026, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *h)* della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria))". (26R00140) . . . . . *Pag.* 4

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2026, n. **1**.

Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21-*bis* della l.r. 73/89) e al r.r. 1° febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia). (26R00131). . . . . *Pag.* 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2026, n. **5**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10-*quater* della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione dei servizi di interesse economico generale di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole sul territorio della Provincia autonoma di Trento. (26R00110). . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2026, n. **6**.

Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)). (26R00111). . . . . *Pag.* 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2026, n. **5**.

Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. Prima variazione. (26R00115). . . . . *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2026, n. **7**.

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005. (26R00175) . . . . . *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2026, n. **6/R**.

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006. (26R00117) . . . . . *Pag.* 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2026, n. **9**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (26R00230) *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2026, n. **10**.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie. (26R00231) . . . . . *Pag.* 24

REGOLAMENTO REGIONALE 9 febbraio 2026, n. **1**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (26R00232) . . . . . *Pag.* 42

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2026, n. **8**.

Interventi di razionalizzazione dell'ordinamento giuridico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte BU16S3 del 23 aprile 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 48 dello Statuto, provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque superate, non più operanti, finanziate o applicate.

Art. 2.

Abrogazione di leggi regionali

1. Sono o restano abrogate le leggi regionali di cui al capo II.

2. Sono o restano, inoltre, abrogate le disposizioni regionali di cui al capo III.

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

4. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nei capi II e III, che si sono comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Capo II

ABROGAZIONI COMPLETE PER AMBITO DI MATERIA

Art. 3.

Abrogazione di leggi in materia di agricoltura

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo Italiano);

b) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 76 (Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1° e 2° classe di tossicità all'interno dei centri abitati);

c) legge regionale 15 gennaio 1990, n. 2 (Determinazione delle tasse per le concessioni di riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria).

Art. 4.

Abrogazione di leggi in materia di bilancio

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie);

b) legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022);

c) legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie);

d) legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie);

e) legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie).

Art. 5.

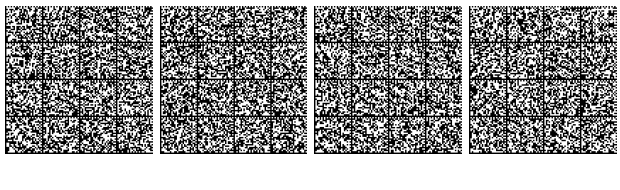
Abrogazione di leggi in materia di competitività e programmazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 22 aprile 1980, n. 25 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Aeroporto di Cuneo-Levaldigi);

b) legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 (Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili fra piccole e medie Imprese nonché delle Società consortili miste);

c) legge regionale 6 giugno 1986, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1984, n. 17: Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società Consortili Miste);



d) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori);

e) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9 (Partecipazione azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte);

f) legge regionale 23 ottobre 1989, n. 60 (Prestazione di garanzia fideiussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.);

g) legge regionale 30 ottobre 1989, n. 63 (Partecipazione della Regione Piemonte al Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnologico);

h) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 3 (Parziale modifica ed integrazione della legge regionale 23 ottobre 1989, n. 60, relativa alla prestazione di garanzia fidejussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.);

i) legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della legge regionale n. 47/87 e modificazioni agli aricoli 15 e 16 della legge regionale n. 47/87);

l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 36 (Modificazione tecnica all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56 «Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori»);

m) legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 «Disciplina delle attività fieristiche»);

n) legge regionale 2 aprile 1999, n. 5 (Costituzione della Società consortile per azioni ICARUS);

o) legge regionale 28 marzo 2003, n. 5 (Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della società EXPO PIEMONTE S.p.A.);

p) legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata);

q) legge regionale 21 luglio 2016, n. 15 (Ricapitalizzazione SCR Piemonte S.p.A.).

Art. 6.

Abrogazione di leggi in materia di cultura

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 12 luglio 1994, n. 21 (Disposizione interpretativa dell'art. 3, della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce).

Art. 7.

Abrogazione di leggi in materia di enti locali

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana);

b) legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 (Definizione degli ambiti territoriali delle Unità Locali dei servizi);

c) legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi);

d) legge regionale 24 maggio 2006, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni));

e) legge regionale 4 ottobre 2011, n. 18 (Modifiche all' art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)).

Art. 8.

Abrogazione di leggi in materia di organizzazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 24 novembre 1975, n. 55 (Pubblicazione di atti amministrativi degli organi della Regione per i quali è prescritta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Foglio Annunzi Legali della Provincia);

b) legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte);

c) legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario);

d) legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 (Recepimento dei contenuti del 2° accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74);

e) legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte);

f) legge regionale 8 maggio 1989, n. 29 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990);

g) legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990);

h) legge regionale 2 settembre 1991, n. 40 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142);

i) legge regionale 14 novembre 1991, n. 54 (Modifica del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34);

l) legge regionale 5 marzo 1992, n. 12 (Correzione di errori materiali della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Recepimento contratto nazionale di lavoro 1988/90));

m) legge regionale 14 novembre 1994, n. 47 (Modificazione dell'art. 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987)).

Art. 9.

Abrogazione di leggi in materia di trasporti e comunicazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 25 giugno 1986, n. 25 (Anticipazione regionale per la realizzazione di progetti di trasporto integrato nell'area metropolitana torinese);

b) legge regionale 1° settembre 1997, n. 54 (Contributi per la realizzazione di servizi che producono un aumento del volume di traffico su rotaia nel trasporto pubblico locale);

c) legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale);

d) legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)).

Capo III

ABROGAZIONI PARZIALI PER AMBITO DI MATERIA

Art. 10.

Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di agricoltura e caccia

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);

b) il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari);

c) l'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

d) gli articoli 38 e 39 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

e) l'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie);

f) l'art. 142 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);

g) la lettera *m)* del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria);

h) il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

i) l'art. 32 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021);

l) l'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023).

Art. 11.

Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di competitività

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'art. 119 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) è abrogato.

Art. 12.

Abrogazione di specifiche disposizioni in materia di ambiente, energia e territorio

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1982, 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) le parole «, anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34,»;

b) il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 32/1982;

c) gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge regionale n. 32/1982;

d) le lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 32/1982;

e) al secondo comma dell'art. 20 della legge regional n.e 32/1982 le parole «e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34»;

f) al terzo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 32/1982 le parole «i funghi, anche non commestibili o velenosi»;

g) al quinto comma dell'art. 23 della legge regionale n. 32/1982 le parole «ad eccezione della raccolta dei tartufi»;

h) al primo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 32/1982 le parole «sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34,»;

i) al primo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 32/1982 le parole «, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34,»;

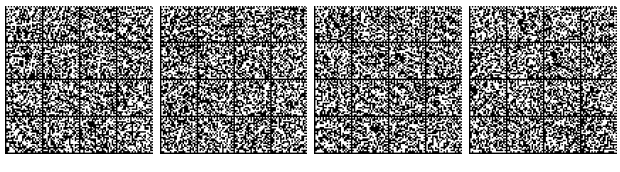
l) al primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 32/1982 le parole «esclusi i tartufi,»;

m) l'art. 34 della legge regionale n. 32/1982;

n) al terzo comma dell'art. 35 della legge regionale n. 32/1982 le parole «, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34»;

o) il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale n. 32/1982;

p) la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 32/1982.



Capo IV

INVARIANZA FINANZIARIA

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 aprile 2026

p. Cirio
Il vice Presidente
MARRONE

(*Omissis*).

26R00141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2026, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *h)* della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria))".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU15S3 del 16 aprile 2026)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2408 del 9 aprile 2026;

EMANA
il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera H) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria))

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 7/R/2019

1. Il comma 5 dell'art. 4 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *h)* della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)) è sostituito dal seguente:

«5. "Fino alla stagione venatoria 2027/2028, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita, nelle quarantotto ore successive, alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 10 aprile 2026

p. Cirio
Il vice Presidente
MARRONE

26R00140

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2026, n. **1**.

Modifiche al r.r. 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'), al r.r. 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21-*bis* della l.r. 73/89) e al r.r. 1° febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 8 – Lunedì 16 febbraio 2026)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Disposizioni sul regime amministrativo per il subingresso nell'esercizio dell'attività di acconciatore di cui al regolamento regionale n. 6/2011, dell'attività di estetista di cui al regolamento regionale n. 5/2016 e dell'attività di tintolavanderia di cui al regolamento regionale n. 5/2018

1. Il presente regolamento reca disposizioni di modifica al regime amministrativo necessario per il subingresso nell'attività di acconciatore di cui al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo»), per il subingresso nell'attività di estetista di cui al regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 *bis* della legge regionale n. 73/1989) e per il subingresso nell'attività di tintolavanderia di cui al re-

golamento regionale 1 febbraio 2018, n. 5 (Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia), al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli operatori per lo svolgimento di tali attività artigianali.

Art. 2.

Modifiche al regolamento regionale n. 6/2011

1. Al regolamento regionale n. 6/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. L'avvio dell'attività di acconciatore è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il subingresso nell'attività è soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.»;

b) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.».

Art. 3.

Modifiche al regolamento regionale n. 5/2016

1. Al regolamento regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito dal seguente:

«1. L'avvio dell'attività di estetista è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il subingresso nell'attività è soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.»;

b) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.»;

c) al comma 4 dell'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine dell'anno di proroga, la ripresa dell'attività è soggetta a comunicazione al SUAP.»;

d) dopo il comma 4 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«4 *bis*. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività".».

Art. 4.

Modifiche al regolamento regionale n. 5/2018

1. Al regolamento regionale n. 5/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 5 è così sostituito dal seguente:

«1. L'avvio dell'attività di tintolavanderia è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il subingresso nell'attività è soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività.»;

b) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 febbraio 2026

FONTANA

26R00131

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2026, n. **5**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10-*quater* della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione dei servizi di interesse economico generale di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole sul territorio della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 2026, n. 10 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 10-*quater* della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità» il quale demanda ad un regolamento la definizione della disciplina di dettaglio relativa al trattamento dei dati, in particolare prevedendo al comma 4 che «Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *s)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-

che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), la Provincia è autorizzata al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, compresi i dati connessi alla relativa situazione economico-sociale, nel rispetto delle sue competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei propri enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed al successivo comma 5 che «Per le finalità del comma 4 il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati, avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-*sexies* del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il regolamento individua anche la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati.»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 206 di data 13 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Regolamento di attuazione dell'art. 10-*quater* della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione dei servizi di interesse economico generale di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole sul territorio della Provincia autonoma di Trento.»

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo art. 10-*quater* della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), di seguito denominata legge provinciale, che disciplina i servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole.

2. Le disposizioni di questo regolamento, in particolare, individuano le finalità del trattamento, le tipologie di dati personali che possono essere trattati nell'ambito dei procedimenti funzionali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge provinciale di riferimento, le relative operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati.

Art. 2.

Finalità

1. Il trattamento dei dati personali disciplinato dal presente regolamento avviene per le finalità previste dall'art. 10-*quater* della legge provinciale e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi di coesione territoriale e rafforzamento dei servizi educativi, nonché per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro.

2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite attraverso l'intervento, qualificato come servizio d'interesse economico generale ai sensi del diritto eurounitario, che prevede la realizzazione, nel territorio provinciale, di servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale, da organizzare in periodi compresi nella pausa estiva delle attività didattiche.

3. Nell'ambito delle attività funzionali alla realizzazione dell'intervento previsto dal comma 2 nonché ausiliarie e connesse, sono individuate le seguenti fasi, nelle quali è effettuato il trattamento di dati personali:

a) individuazione degli incaricati del servizio da parte della struttura provinciale competente, anche rispetto alla formalizzazione dell'incarico;

b) verifica, a cura del soggetto incaricato, delle tipologie e condizioni dei soggetti beneficiari, anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e alla condizione di salute dei minori beneficiari, ulteriormente finalizzati all'applicazione di criteri di accesso ai servizi;

c) misure organizzative per la realizzazione dei servizi, per l'accudimento dei soggetti beneficiari, nonché per il coordinamento tra tutti gli eventuali soggetti coinvolti dagli incaricati, anche con riferimento ai diversi ambiti territoriali, svolte dal soggetto incaricato;

d) attività tecnica, amministrativa e contabile, di controllo, monitoraggio e valutazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti dall'incaricato, svolte dalla struttura provinciale competente, compresa la verifica del rispetto di vincoli ed obblighi relativi all'incarico.

4. Le fasi individuate da questo articolo sono in ogni caso riconducibili nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste all'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *dd)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 35/46/CE).

Art. 3.

Tipologie di dati personali

1. Nell'ambito delle attività funzionali all'attuazione della legge provinciale sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:

a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (anche detti dati comuni), con riferimento alle fasi di cui all'art. 2, comma 3;

b) dati personali relativi a condanne penali o connesse a misure di sicurezza, con riferimento alle fasi di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*;

c) categorie particolari di dati personali, con riferimento alle fasi di cui all'art. 2, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, (interessati coinvolti minori di anni 14, minori di anni 18, diversamente abili);

d) dati personali che presentano rischi specifici, con riferimento alle fasi di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*.

2. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera *a)*, possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) residenza, indirizzo;

d) cittadinanza;

e) indirizzo di posta elettronica (e-mail);

f) indirizzo di posta elettronica certificata (pec);

g) recapiti telefonici;

h) codice fiscale e partita iva;

i) documento di riconoscimento;

j) qualifica (titolare, legale rappresentante, referente progetto);

k) dati previdenziali e assistenziali;

l) titoli di studio o qualifica professionale;

m) competenze ed esperienza professionale;

n) coordinate bancarie;

o) stato di famiglia;

p) altri dati specificamente previsti dalla normativa di riferimento, individuati in relazione agli specifici procedimenti amministrativi.

3. Con riferimento alla tipologia di dati prevista dal comma 1, lettera *b)*, possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

a) possesso dei requisiti di ordine generale;

b) la qualità di imputato o di indagato;

c) provvedimenti penali di condanna definitivi;

d) sanzioni interdittive;

e) misure di sicurezza e prevenzione stabilite dalla legge;

f) altri dati richiesti da normative statali (ad es. certificazione antimafia) o provinciali.

4. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera *c)*, possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

a) lo stato di salute;

b) situazioni di invalidità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera *d)*, possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

a) indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) di origine.

6. Il soggetto interessato, che coincide con la persona alla quale si riferiscono i dati personali, può appartenere alle seguenti categorie:

a) minori di età beneficiari di servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole;

b) genitori e/o esercenti potestà genitoriale dei soggetti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) legale rappresentante dei soggetti che partecipano alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico e/o degli enti incaricati, unitamente a:

1) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

2) socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

3) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

4) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

5) componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

6) direttore tecnico o socio unico;

7) amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;

d) dipendenti/collaboratori dei soggetti incaricati;

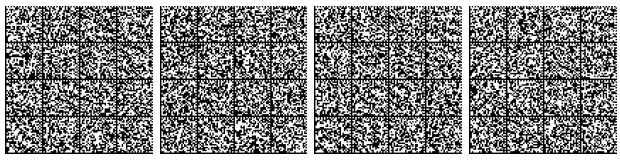
e) legale rappresentante dell'ente pubblico e/o dell'eventuale soggetto coinvolto dall'incaricato nella realizzazione del servizio.

Art. 4.

Fonti dei dati personali

1. Per le finalità previste dall'art. 2, i dati sono raccolti dalle seguenti fonti:

a) enti pubblici provinciali, nazionali o europei, quali gli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), l'Agenzia delle entrate - riscossione (servizio verifica inadempimenti), Agenzia delle entrate (SIATEL - punto fisco), il dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno (banca dati nazionale antimafia - BONA); il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze;



b) dalle seguenti fonti accessibili al pubblico, quali il registro delle imprese presso le camere di commercio (Telemaco, Parix), il registro nazionale aiuti (RNA), gli albi dei liberi professionisti;

c) direttamente presso l'interessato, anche mediante il ricorso a piattaforme informatiche;

d) incaricati, eventuale soggetto coinvolto dall'incaricato nella realizzazione del servizio, anche con strumenti previsti da altre fonti - norme o atti amministrativi generali - comunque individuate nelle informative sulla protezione dei dati personali, adottate dalle strutture competenti.

Art. 5.

Modalità di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale autorizzato con modalità informatizzate o cartacee idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

2. I dati personali utilizzati nei procedimenti funzionali all'attuazione della legge provinciale sono acquisiti e trattati nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati utilizzati in relazione alle finalità perseguite, in conformità dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).

3. Per i dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, possono essere effettuati i seguenti trattamenti: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, elaborazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione o distruzione.

4. Per i dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il trattamento avviene nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), anche avvalendosi del certificato selettivo di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti - Testo A).

5. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa statale e provinciale in materia di trasparenza, nonché ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti in materia, nonché ai sensi delle normative nazionali ed europee vigenti in materia servizi di interesse generale. Anche le operazioni di comunicazione mediante trasmissione, raffronto e interconnessione dei dati saranno effettuate anche per assolvere ad obblighi di legge ovvero ordini dell'autorità giudiziaria.

6. È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Art. 6.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali

1. La Provincia è titolare del trattamento dei dati personali.

2. Gli incaricati, e gli eventuali soggetti coinvolti da questi, dello svolgimento dei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 10-*quater*, commi 4 e 6, della legge provinciale sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). I dati potranno essere trattati da soggetti terzi che svolgono per il titolare attività strumentali per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, previa nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Art. 7.

Conservazione dei dati personali

1. Nel rispetto della normativa sui dati personali, i dati vengono conservati sia su supporto cartaceo che su altro supporto all'interno del territorio dell'Unione europea.

2. Per i termini di conservazione dei dati si fa riferimento al massimario di conservazione e di scarto o ad eventuali atti organizzativi che stabiliscono il termine di conservazione dei dati della Provincia.

Art. 8.

Trasferimento dei dati personali in Paesi extra UE

1. I dati personali disciplinati dal presente regolamento non sono oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione europea.

Art. 9.

Accesso ai dati personali

1. Possono accedere ai dati personali solo soggetti preventivamente identificati e autorizzati.

2. L'accesso ai dati personali è consentito per le attività finalizzate alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonché per le connesse attività ausiliarie, per le attività di controllo e di verifica, nonché per interventi tecnici di *backup*, conservazione, *download* o *upload* di dati.

3. L'accesso agli applicativi informatici è effettuato tramite user-id e password fornite ai soggetti autorizzati, ed in questi casi l'autenticazione per l'identificazione avviene previa assegnazione, da parte della società che gestisce il sistema informativo elettronico trentino, di credenziali di accesso personali a seguito di richiesta scritta dei nominativi da abilitare, oppure tramite identificazione con SPID/CIE/CNS.

4. Per garantire l'accesso selettivo dei soggetti è prevista l'associazione esplicita del dipendente ad una struttura organizzativa e ad un procedimento, in modo da consentire la visibilità delle informazioni in base al profilo assegnato allo stesso.



5. Si applicano le modalità ed i termini di accesso ai dati personali previsti dalle direttive e dalle disposizioni dettate con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 10.

Misure di sicurezza

1. Il titolare e il responsabile del trattamento mettono in pratica tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute necessarie a garantire l'integrità, la conservazione e la sicurezza dei dati raccolti in ragione degli esiti della preventiva valutazione d'impatto della protezione dei dati, nonché la minimizzazione dei dati personali, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Con riferimento alle attività indicate all'art. 2, comma 3, sono applicate le misure di sicurezza organizzative, logistiche, tecniche e informatiche come sopra descritte, oltre a quanto dettagliato nell'ambito della *privacy policy* dell'amministrazione per tutti i trattamenti come attualmente definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 del 16 dicembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

26R00110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2026, n. **6**.

Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 2026, n. 10 – Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 avente ad oggetto «Legge provinciale per il governo del territorio 2015» e, in particolare, l'art. 74 della stessa;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, avente ad oggetto «Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)»;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 237 di data 20 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015))»;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*a)* centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola, che costituisce centro di lavorazione o centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo, oppure che è utilizzato ai fini dell'allevamento di animali;».

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) lavorazione del prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo che non comporta una sua trasformazione in altro prodotto;

"a-*ter*) trasformazione del prodotto agricolo: qualsiasi trattamento, di natura fisica o chimica, applicato a un prodotto agricolo che ne modifica in modo sostanziale le caratteristiche originarie, dando luogo a un nuovo prodotto;"».

3. La lettera *i)* del comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*i)* colture di piccoli frutti: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali fragole, ribes, more, lamponi, mirtilli, uva spina;».

4. La lettera *j)* del comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*j)* attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) e dal suo regolamento di attuazione;».

5. La lettera *n)* del comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*n)* ULU: unità lavorativa uomo corrispondente a 2.080 ore agricole annue, calcolate in base ai valori medi unitari stabiliti ai sensi della disciplina provinciale in materia.».



Art. 2.

Modificazioni dell'art. 71 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. La rubrica dell'art. 71 è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale».

2. Nel comma 4 dell'art. 71 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le parole «dei requisiti previsti dagli articoli n. 74, 75, 76, 77, 78 e 79» sono sostituite dalle seguenti parole: «dei requisiti previsti dall'art. 73, commi 4 e 5».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. Nel comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le parole «di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abitazione del conduttore agricolo e le relative pertinenze».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«*a)* giovani agricoltori, secondo la definizione prevista dalla disciplina dell'Unione europea, titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA e a condizione che sia soddisfatto il requisito della capacità professionale richiesto per l'accesso al premio di insediamento;».

3. Nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 del 2017 le parole: «, ovvero del custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali» sono soppresse.

4. Nel comma 4 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 del 2017 le parole: «Nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere stati titolari del diritto di proprietà,» sono sostituite dalle seguenti parole: «Alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere titolari del diritto di proprietà,».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 del 2017 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'art. 112, comma 11, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, le unità abitative edificate in area agricola quale alloggio per l'impresa agricola ai sensi del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e prive del vincolo di destinazione d'uso agricolo apposto ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)), sono considerate edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola di cui al medesimo comma 11.».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 73 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. L'art. 73 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo)*. — 1. Ai fini dell'art. 37, comma 4, lettera *a)*, numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata e i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera dell'operatore agricolo nel centro aziendale.

2. Ai fini del comma 1, l'unità abitativa di nuova realizzazione è inserita nell'ambito dove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo. Essa è realizzata sul fondo del centro aziendale, del quale costituisce una pertinenza.

3. Il requisito previsto dal comma 1 non è soddisfatto se gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgono solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni arrecati da terzi, e pertanto non comportano interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.

4. Ai fini dell'art. 37, comma 4, lettera *a)*, numero 3), delle norme di attuazione del PUP, per la realizzazione dell'abitazione, l'azienda agricola deve presentare una capacità di lavoro di almeno una ULU e possedere almeno uno dei seguenti requisiti di funzionalità:

a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, per le imprese zootecniche, allevamento di un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 2 ettari di superficie foraggera in proprietà, esclusi i pascoli. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i requisiti minimi di capi e di superficie di cui al periodo precedente sono ridotti del 30 per cento. In caso di allevamento misto, il requisito relativo al numero di capi è computato per ciascuna tipologia di allevamento in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito dalla tabella D, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità. Nel calcolo del numero di capi e delle ore annue agricole non sono computati gli allevamenti a carattere nomade;

b) per le imprese che svolgono attività di allevamento avicunicolo, allevamento di un numero di capi non inferiore a quello previsto nella tabella D e almeno 1 ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) in proprietà. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla tabella D sono ridotti del 30 per cento;

c) per le imprese itticole, superficie in proprietà non inferiore a 2.500 metri quadrati di vasche produttive attive destinate all'allevamento, escluse le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi;

d) per le imprese apistiche, superficie in proprietà di almeno 1 ettaro con specie mellifere e dimostrazione della lavorazione e vendita della produzione aziendale nell'ultima annata agraria conclusa. Nel calcolo delle ore agricole non sono computate le arnie che nell'ultima annata agraria sono state poste prevalentemente al di fuori dal territorio provinciale;

e) per le coltivazioni specializzate permanenti, superficie in proprietà di almeno 2 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa;

f) per le coltivazioni di piccoli frutti, superficie in proprietà di almeno 0,5 ettari e dimostrazione di aver effettuato direttamente la trasformazione o la conservazione, nonché la commercializzazione, dell'intera produzione aziendale dell'ultima annata agraria conclusa;

g) fatto salvo quanto previsto dalla lettera *h)*, per le imprese floro-orto-vivaistiche, superfici in proprietà, coltivate in pieno campo, di almeno 1 ettaro o dimostrazione che fiori e ortaggi sono ottenuti in strutture, quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati, su una superficie in proprietà di almeno 1.000 metri quadrati, anche computando le due modalità di coltivazione in termini frazionari;

h) per le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo, disponibilità in Provincia di Trento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto o forzatura, e dimostrazione di aver prodotto nell'ultima annata agraria conclusa almeno 150.000 talee innestate;

i) per le imprese che svolgono attività agrituristiche, servizio di alloggio e prima colazione in un numero di camere non inferiore a sei e per un numero di ospiti non inferiore a sedici o servizio di somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.

5. In caso di indirizzo aziendale misto, il requisito di dimensione minima aziendale di cui al comma 4, ad esclusione della lettera *i)*, è computato per ciascuna attività in termini frazionari rispetto al valore minimo stabilito al comma 4, ed è ritenuto sufficiente se la somma raggiunge una unità.».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 73-*bis *nel decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017*

1. Dopo l'art. 73 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 73-*bis (Requisiti e condizioni per la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale)*. — 1. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa e relative pertinenze nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale, è consentita per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, se l'impresa agricola presenta almeno due operatori a titolo principale e una capacità di lavoro pari ad almeno due ULU, ed è dimostrata la presenza dei requisiti previsti dall'art. 72, commi 1, 2, 4 e 5. Il requisito previsto dall'art. 72, comma 4, è verificato con riferimento al richiedente, al coniuge e al convivente o, nel caso di società di persone, con riferimento a tutti i soci della medesima società, ai coniugi e ai conviventi; a tal fine non si tiene conto dell'abitazione del conduttore agricolo realizzata ai sensi di questo regolamento.

2. L'autorizzazione può essere richiesta:

a) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria per la realizzazione dell'ulteriore unità abitativa, di proprietà della società medesima, da destinare ad alloggio del secondo operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola e del suo nucleo familiare;

b) direttamente dal socio, che ha i requisiti soggettivi per l'iscrizione alla sezione prima dell'APIA, per la realizzazione dell'ulteriore unità abitativa da destinare ad alloggio per sé e per il proprio nucleo familiare.

3. L'ulteriore unità abitativa può essere realizzata nella misura massima di 120 metri quadrati di SUN.

4. Fatti salvi gli edifici non sottoposti a vincolo di destinazione agricola, per il medesimo centro aziendale non possono, in ogni caso, essere realizzate più di due unità abitative.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 80 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. L'art. 80 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 80 *(Casi e condizioni per la realizzazione di foresterie nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale)*. — 1. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo oppure ubicati in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda e ferma restando la necessaria conformità al piano regolatore generale, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;

b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'art. 112, comma 5, della legge provinciale;

c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza di persone;

d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. Prima del comma 1 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 sono inseriti i seguenti commi:

«01. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, l'attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento, o in nuovi edifici, secondo quanto previsto da questo articolo.»;

«02. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riguardo alle categorie di intervento, ai fini dell'applicazione del primo periodo dell'art. 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP, si considerano interventi di recupero e ampliamento anche gli interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP che comportano ampliamenti della SUN esistente compresi tra il 20 per cento e il 100 per cento e comunque nel limite massimo di 350 metri quadrati complessivi.».

2. Il comma 1 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica sono utilizzati, in via prioritaria:

a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell'ambito del centro aziendale;

b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola, anche se ubicati all'esterno del centro aziendale;».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui l'azienda agricola sia priva del centro aziendale, per lo svolgimento dell'attività agrituristica possono essere utilizzati fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola.».

4. Il comma 3 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica sono realizzati nell'ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell'imprenditore agricolo in area agricola, dei quali costituiscono una pertinenza. Se nel centro aziendale si effettuano la lavorazione o la lavorazione e la trasformazione solamente di una parte della complessiva produzione aziendale, la realizzazione della struttura da destinare ad attività agrituristica può essere autorizzata solo in proporzione a detta parte. Questo comma non si applica alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998) e alle strutture agrituristiche a carattere stagionale situate negli alpeggi.».

5. Il comma 4 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio del PUP, la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica e gli interventi di recupero e ampliamento previsti dal comma 02, superiori al 20 per cento della SUN, possono essere autorizzati solo per aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Si prescinde da questo requisito nei casi previsti dall'art. 72, comma 2.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La superficie destinata alla commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini non può superare la dimensione massima di 500 metri quadrati di SUN e, comunque, il 40 per cento delle superfici coperte dell'azienda agricola.».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 84 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. Alla fine della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 84 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 sono inserite le seguenti parole: «per la realizzazione di manufatti funzionali all'attività apistica, è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato non inferiore a 3.000 metri quadrati di superfici a coltivazioni mellifere e la proprietà di almeno 10 arnie;».

2. Nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 84 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le parole «una UBA e garantire un carico massimo di due unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro.» sono sostituite dalle seguenti parole: «una unità di bestiame adulto (UBA), computata secondo quanto previsto dalla Tabella D, e garantire un carico massimo di due UBA per ettaro.».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 85 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. Nel comma 2 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le parole «proprietario di almeno 40 arnie» sono sostituite dalle seguenti parole:

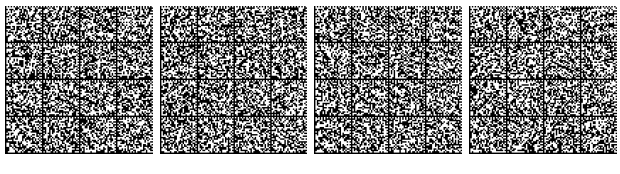
«proprietario di almeno 20 arnie».

2. Nel comma 3 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 le parole «e della congruità del numero di arnie» sono sostituite dalle seguenti:

«e alla dimensione dell'azienda».

3. Il comma 4 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«4. Gli apiari sono realizzati secondo le indicazioni tipologiche e le caratteristiche di reversibilità dei manufatti di limitate dimensioni funzionali per la coltivazione del fondo di cui all'art. 84.».



Art. 11.

Sostituzione della tabella D del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017

1. La tabella D del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 è sostituita dalla seguente:

«Tabella D (articoli 73 e 84 del regolamento)
Consistenza media degli allevamenti zootecnici

Specie	n. minimo
Bovini da latte	20 UBA (1)
Bovini da carne	60 UBA (1)
Equidi	30 UBA (1)
Suini da ingrasso (2)	250 capi adulti (2)
Scrofe e verri	30 capi adulti (2)
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti (2)
Ovini e caprini da carne	150 capi adulti (2)
Conigli da carne (2)	1200 capi da ingrasso (2)
Galline ovaiole (2)	1200 capi adulti (2)
Galline da riproduzione (2)	1200 capi adulti (2)
Polli da carne (2)	3000 capi da ingrasso (2)

1. La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA (Unità bestiame adulto) o in capi.

Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

SPECIE	UBA	SPECIE	UBA
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Bovini < 6 mesi	0,40	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Equini > 6 mesi	1	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Scrofe	0,50		

2. Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all'anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo.

3. Ove possibile, per le specie non riportate nella tabella il calcolo in UBA per l'espressione della consistenza media dell'allevamento è effettuato secondo i criteri e i parametri definiti dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.».

Art. 12.

Abrogazioni

1. Gli articoli n. 74,75,76,77,78,79 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61 leg del 2017 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

26R00111

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2026, n. **5**.

Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 19 dell'8 aprile 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 4 marzo 2026, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale 2025;

2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede anche attraverso un adeguamento delle stime del gettito tributario derivante dall'addizionale regionale IRPEF 2026 e tramite l'utilizzo di accantonamenti di bilancio;

3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa»;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2026	Pluriennale 2027	Pluriennale 2028
ENTRATA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
SPESA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2026 - 2028

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Spesa».

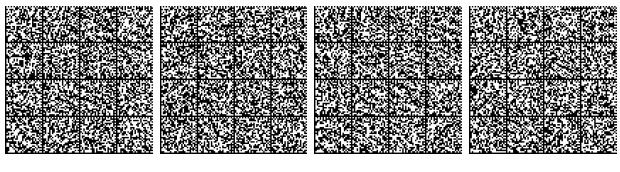
Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2025, N. 63 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028)

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 63/2025

1. L'allegato 3 della nota integrativa «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028), è sostituito dall'allegato F «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2026

GIANI

(*Omissis*).

26R00115

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2026, n. **7**.

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 maggio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale pari opportunità espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Al fine di bilanciare l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura regionale con l'esigenza di razionalizzare l'articolazione organizzativa della Giunta regionale, si dispone la configurazione dell'Avvocatura come struttura dirigenziale equiparata a settore e collocata all'esterno delle strutture di vertice della Giunta regionale, ivi compresa la Direzione generale.

2. In conseguenza di quanto previsto al precedente numero 1, si istituisce la figura del dirigente avvocato, provvedendo contestualmente a definirne i requisiti, nell'esercizio delle funzioni esplicitate nella legge regionale n. 63/2005.

3. Si introducono, inoltre, circoscritte modifiche di carattere organizzativo concernenti il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, con l'esclusiva finalità di introdurre un limite massimo al trattamento economico del responsabile e di adeguare le disposizioni sulla tipologia di personale che può essere assegnato alla relativa struttura.

4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA

la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 1.

Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla lettera *e)*, del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), dopo le parole: «strutture di vertice dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «e all'Avvocatura regionale».

2. Alla lettera *h)*, del comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: «e dell'Avvocato generale, di cui all'art. 3-*bis* della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)».

3. Alla fine della lettera h *bis)* del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunte le parole: «, e del dirigente avvocato, di cui all'art. 5 bis.».

Art. 2.

Struttura organizzativa.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 1/2009 le parole: «e Avvocatura regionale» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «, le direzioni e l'Avvocatura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e le direzioni».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 è affidato all'Avvocatura regionale, struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia e indipendenza rispetto alle strutture di vertice di cui al comma 3. Per l'esercizio delle funzioni di carattere gestionale di cui all'art. 9, l'Avvocatura regionale riferisce alla Direzione generale.».

Art. 3.

Direttore generale.
Modifiche all'art. 4-bis *della legge regionale n. 1/2009*

1. Alla lettera *d)*, del comma 3, dell'art. 4-*bis*, della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «e all'Avvocatura regionale».

2. Alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «delle direzioni» sono inserite le seguenti: «e dell'Avvocatura regionale».

3. Alla lettera *f)*, del comma 3, dell'art. 4-*bis*, della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «lettera *a)*,» sono inserite le seguenti: «e dell'Avvocatura regionale, limitatamente alle attività gestionali di cui all'art. 9,».

4. Alla lettera *k)* del comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «all'art. 40» sono inserite le seguenti: «e del dirigente avvocato di cui all'art. 5 bis,».

5. Dopo la lettera *m)* del comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 1/2009 è inserita la seguente:

«m-*bis*) adotta i provvedimenti di natura organizzativa, attuativi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, nei confronti dell'Avvocatura regionale, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della struttura e delle competenze ad essa affidate ai sensi della l.r. 63/2005;».

Art. 4.

Comitato di direzione.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di direzione è composto dal direttore generale e dai direttori preposti alle direzioni di cui all'art. 4 ter, comma 1. Il dirigente avvocato di cui all'art. 5-*bis* partecipa alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di sua competenza.».

Art. 5.

Dirigente avvocato. Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Dirigente avvocato)*. — 1. All'Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con un incarico di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, rinnovabile.

2. Il dirigente avvocato può essere scelto fra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.

3. Il dirigente avvocato può essere scelto anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, maturati in posizioni dirigenziali o nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o tra soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le funzioni del responsabile di settore, di cui all'art. 9.

5. In caso di assenza temporanea il dirigente avvocato è sostituito, per l'esercizio delle attività gestionali di cui all'art. 9, da altro direttore o dirigente individuato dal direttore generale. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005, il direttore generale può individuare come sostituto, un avvocato dell'Avvocatura regionale.

6. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente avvocato, il direttore generale, per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, attribuisce ad un altro direttore o dirigente da lui individuato l'esercizio delle funzioni gestionali di cui all'art. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005, il direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell'Avvocatura regionale.».

Art. 6.

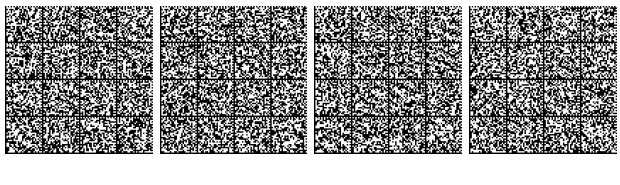
Direttore.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 7.

Soggetti delegati al trattamento dei dati personali.
Modifiche all'art. 9-bis *della legge regionale n. 1/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 9-*bis* della legge regionale n. 1/2009 le parole: «all'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «al dirigente avvocato».



Art. 8.

Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 9.

Cessazione del direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 10.

Soggetti della valutazione. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «dell'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «del dirigente avvocato».

Art. 11.

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di Governo. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 10 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «del Presidente,» sono inserite le seguenti: «e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale».

Art. 12.

Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1.1 dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2005, N. 63 (DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA REGIONE TOSCANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI. ATTRIBUZIONI DELL'AVVOCATURA REGIONALE)

Art. 13.

Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), le parole: «l'Avvocato generale di cui all'art. 3 bis» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente avvocato, di cui all'art. 5-*bis* della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «L'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente avvocato».

3. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 63/2005 la parola: «generale» è soppressa.

Art. 14.

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 la parola: «generali» è soppressa.

2. Nell'alinea del comma 3-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «L'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente avvocato».

Art. 15.

Compensi professionali. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «L'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente avvocato».

Art. 16.

Relazione al Consiglio regionale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 63/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 63/2005 le parole: «dall'Avvocato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente avvocato».

Art. 17.

Avvocato generale. Abrogazione dell'art. 3-bis *della legge regionale n. 63/2005*

1. L'art. 3-*bis* della legge regionale n. 63/2005 è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'art. 15, comma 1, della presente legge, stimati in euro 380,00 per l'anno 2026 ed euro 650,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse già disponibili sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026 - 2028.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed all'attuazione delle disposizioni ivi contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 maggio 2026

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 2026.

GIANI

26R00175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2026, n. **6/R**.

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2026)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai Comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'art. 2;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006 n. 40R (Regolamento di attuazione dei regolamenti (CE) 852/2004 ed 853/2004, che istituiscono gli obblighi di notifica delle imprese alimentari all'autorità competente e gli obblighi di riconoscimento);

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che all'art 6 comma 2 prevede l'obbligo di registrazione per gli operatori del settore alimentare e all'art 6 comma 3 prevede l'obbligo di riconoscimento per taluni operatori del settore alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari";

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *g)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 31 luglio 2025;

Visto il parere favorevole espresso dalla terza commissione consiliare nella seduta del 4 marzo 2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2026, n. 360;

Considerato quanto segue:

1. La normativa, soprattutto di fonte euro-unionale, sopravvenuta negli scorsi anni rende necessaria una revisione del presente regolamento, con particolare riferimento all'estensione del riconoscimento e della registrazione agli operatori dei sottoprodotti di origine animale prevista dal

regolamento (CE) 1069/2009, e all'estensione del riconoscimento agli operatori che producono una serie di alimenti (tra cui integratori alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia e a fini medici speciali, etc.), prevista dal d.l. 158/2012.

2. È necessario anche disciplinare organicamente in un atto normativo i casi di esclusione dall'obbligo di registrazione (generalmente previsti da linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente recepite con deliberazioni della Giunta regionale), tra cui la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca freschi, di selvaggina selvatica, etc.

SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale e del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le modalità di aggiornamento delle registrazioni e dei riconoscimenti di cui al comma 1.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alla registrazione dei produttori primari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004;

b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine non animale soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento;

c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 3 del regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'art. 7, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *e)* del presente regolamento;

d) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento;

e) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente regolamento;

f) agli stabilimenti registrati ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento;

g) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)* del presente regolamento.

Art. 3.

Esclusioni

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 non sono soggetti a riconoscimento, né a registrazione:

a) la produzione primaria per uso domestico privato;

b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

c) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione sia occasionale e su richiesta, che avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, e che tale attività sia marginale rispetto all'attività principale. Per i prodotti della pesca l'esclusione si applica alla pesca per uso domestico privato, compresa la pesca sportiva, la pesca ricreativa, e alla vendita di prodotti della pesca effettuata dai pescatori professionisti iscritti negli appositi elenchi o dagli itticoltori registrati all'anagrafe zootecnica, al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale, per un quantitativo massimo di 100 kg al giorno di prodotto primario fresco. È fatto salvo l'obbligo, conformemente alle specifiche linee guida sull'igiene dei prodotti della pesca, dell'applicazione delle norme igieniche nella produzione, imballaggio e rintracciabilità. Al fine di identificare l'ambito di commercializzazione dei prodotti della pesca freschi, sul documento di trasporto va riportato il punto di sbarco utilizzato;

d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte di cacciatori al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale;

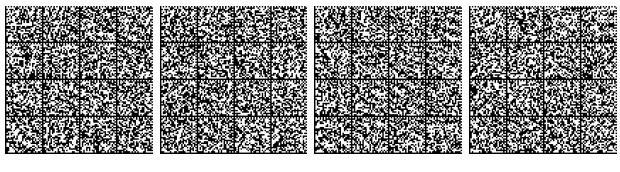
e) i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene;

2. Con riferimento ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 non sono soggetti né a registrazione, né a riconoscimento i seguenti operatori, impianti e stabilimenti:

a) incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/2006, attuazione della Direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento rifiuti;

b) discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 36/2003;

c) generatori di SOA, le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione dell'UE sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli



obiettivi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti, che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare, sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui SOA, come ad esempio l'incenerimento o lo stoccaggio per conto terzi, tali attività devono essere riconosciute o registrate;

d) stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora effettuino, sui propri SOA, le operazioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, art. 19 lettera *b)*, punti da *i)* a *vii)* e *xi)* nel sito dello stabilimento. In questo caso, l'Autorità competente locale può autorizzare l'operazione senza la registrazione di cui all'art. 23 o il riconoscimento di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che i SOA siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come SOA e non come prodotti derivati;

e) biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, corrispondente alla definizione di effluenti di allevamento di cui al decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in impianti aziendali o interaziendali come unico ed esclusivo SOA, in conformità al suddetto decreto e secondo modalità stabilite dall'Autorità competente regionale;

f) biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione Categoria 3 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova ed ex alimenti trasformati conformemente all'art. 2, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento (CE) n. 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Autorità competente regionale;

g) biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie (o facenti capo a consorzi di aziende lattiero casearie) nel caso in cui introducano SOA Categoria 3 derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto (o dai medesimi impianti consorziati).

h) i mangimifici, ad esclusione di quelli che ricevono ed utilizzano le proteine animali trasformate (codice SINTESI FEEDP"). Per particolari esigenze legate agli scambi di materie prime per mangimi (ad esempio fosfato bicalcico e tricalcico), può essere estesa, a richiesta, la registrazione, anche a questi mangimifici, utilizzando lo stesso codice.

3. Sono altresì esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, le seguenti attività:

a) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, fertilizzanti organici e ammendanti costituiti esclusivamente dai seguenti prodotti derivati: stallatico trasformato, compost e residui della digestione;

b) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, concimi organominerali la cui componente organica è costituita unicamente dai fertilizzanti organici e ammendanti di cui al punto precedente;

c) i laboratori che effettuano le analisi di laboratorio su campioni di alimenti di origine animale e su campioni di sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, per valutare il rispetto delle specifiche norme di settore (circolare ministeriale DGISAN 20428 del 17 maggio 2017);

d) gli operatori che immettono sul mercato e distribuiscono all'utente finale fertilizzanti organici e ammendanti in confezioni pronte per la vendita, di peso non superiore ai 50 kg;

e) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI del regolamento (UE) n. 142/2011, per scopi privati o non commerciali;

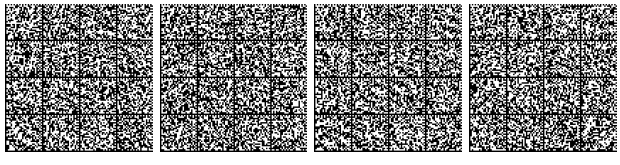
f) gli operatori che trattano o smaltiscono, una tantum, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;

g) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati e piume non trattate, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

h) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di SOA Categoria 2 e Categoria 3, oppure prodotti da essi derivati (es. candele di cera, bracciali d'osso ed altre attività artigianali che non presentino rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali), per uso tecnico (escluso uso mangimistico e fertilizzante), per la fornitura diretta di tali prodotti all'utente finale, al mercato locale o ai dettaglianti locali. Sono da considerarsi piccoli quantitativi le partite di SOA e prodotti derivati dell'ordine di 1000 kg/anno forniti dagli operatori che lavorano tali materiali, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali da reddito, all'utente finale, ai dettaglianti locali e al mercato locale (ove per locale si intende l'estensione geografica della Provincia e delle Province contermini). L'operatore fornitore che intende cedere SOA o prodotti derivati agli operatori utilizzatori di cui sopra, è tenuto a garantire la tracciabilità, indicando nel registro delle partite il quantitativo fornito ed il nome dell'operatore, specificando che trattasi di operatore esonerato ai sensi dell'art. 20 lettera *d)* del regolamento (UE) n. 142/2011;

i) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, concimi organominerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico, derivante da proteine animali trasformate e da farine di carne ed ossa, inferiore o uguale al 4%, associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall'art. 24 del regolamento (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall'art. 17 del regolamento (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni.

4. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, comportano la produzione di SOA in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, quali ad esempio i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, i centro recupero animali selvatici, le strutture veterinarie pubbliche e priva-



te. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

5. Sono esclusi, dall'obbligo di riconoscimento e registrazione, gli operatori che producono e commercializzano, esclusivamente sul territorio nazionale, alimenti per animali da compagnia contenenti, come SOA, esclusivamente latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, uova, prodotti a base di uova, miele, grassi fusi, collagene, gelatina. Per questa fattispecie è sufficiente la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005. In tutti gli altri casi valgono gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse di animali o parti di esse, le Autorità competente locale possono autorizzare, senza l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art 23 o di riconoscimento ai sensi dell'art 24, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dal Sindaco, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Autorità competente locale detengono un'anagrafe locale di tali contenitori e un registro di carico e scarico e ne danno comunicazione all'Autorità competente regionale.

7. I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

8. Per ogni sito, di cui al comma 6, è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'Autorità competente locale. Il responsabile gestionale:

a) detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

b) applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni previste:

a) dal regolamento (CE) n. 178/2002;

b) dal regolamento (CE) n. 852/2004

c) dal regolamento (CE) n. 853/2004;

d) dal regolamento (UE) n. 2017/625;

e) dal regolamento (CE) n. 1069/2009;

f) dal regolamento (CE) n. 208/2013;

g) dal regolamento (CE) n. 209/2013;

h) dal regolamento (CE) n. 210/2013;

i) dal regolamento (CE) n. 211/2013;

l) dalla direttiva 5 dicembre 2006 n. 2006/125/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

Art. 5.

Obbligo di registrazione

1. Sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all'art. 6, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il regolamento (CE) n. 853/2004:

a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 10.000 capi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;

b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito della stessa provincia o delle province limitrofe, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;

c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera *c)*, il cacciatore comunica in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.

4. Sono soggette a procedura di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) o di prodotti derivati, ad eccezione delle attività per le quali sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o degli stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004 o per le attività per le quali la normativa di settore prevede l'esonero.

5. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore, non sono soggetti a nuova registrazione.

6. La registrazione e l'aggiornamento delle attività di cui al presente articolo sono soggetti alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *g)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117), fatta eccezione per i casi di cui all'art. 6, comma 14, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 32/2021.

Art. 6.

Procedura di registrazione e relativi aggiornamenti

1. La registrazione avviene tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

a) al SUAP del Comune ove si trova la sede operativa dello stabilimento per le attivitàsvolte in sede fissa;

b) al SUAP del Comune ove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale per le attività che non sono svolte in sede fissa.

2. La registrazione non è soggetta a rinnovo.

3. Devono essere comunicate al SUAP in via telematica:

a) il subingresso/variazione della titolarità, variazione del legale rappresentante, della denominazione/della ragione sociale, del trasferimento della sede legale;

b) la modifica della tipologia di attività svolta;

c) la cessazione o sospensione temporanea, parziale o totale, dell'attività.

4. Il SUAP trasmette le informazioni di cui ai commi 1 e 2 all'Azienda USL territorialmente competente, che effettua la registrazione nelle specifiche banche dati di settore.

Art. 7.

Obbligo di riconoscimento

1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità di cui all'art. 8:

a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale individuati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del regolamento (CE) n. 853/2004;

b) gli esercizi di commercio al dettaglio che forniscono alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, incluse le attività commerciali tipo "Cash and Carry" e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione, esclusi i depositi frigorifero e i "Cash and Carry" che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all'origine e che non svolgono attività di commercializzazione con altri Stati membri o con Paesi Terzi;

c) gli stabilimenti di confezionamento e produzione di:

1) integratori alimentari di cui alla direttiva n. 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013;

3) alimenti destinati a fini medici speciali di cui al regolamento (UE) n. 609/2013;

4) alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso di cui al regolamento (UE) n. 609/2013.

5) alimenti addizionati di vitamine e minerali di cui al regolamento (CE) 1925/2006.

d) gli stabilimenti di deposito di additivi la cui attività di deposito non sia finalizzata principalmente alla commercializzazione al consumatore finale e soggetti quindi a registrazione, gli stabilimenti di confezionamento, miscelazione e produzione di additivi, aromi ed enzimi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008, al regolamento (CE) n. 1332/2008, al regolamento (CE) n. 1333/2008, al regolamento (CE) n. 1334/2008;

e) gli stabilimenti di produzione e confezionamento di germogli di cui al regolamento (CE) 11 marzo 2013, n. 210 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

f) gli stabilimenti di raccolta, trattamento e deposito di sottoprodotti di origine animale per i quali è previsto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. Il riconoscimento delle attività di cui al presente articolo, sia esso condizionato o definitivo, è soggetto alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 32/2021, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 32/2021.

Art. 8.

Procedura di riconoscimento

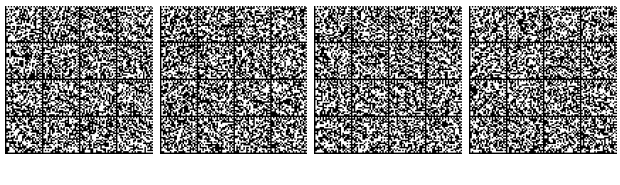
1. Il Comune è competente al rilascio del riconoscimento, previa acquisizione del parere vincolante dell'Azienda USL.

2. L'istanza di riconoscimento per lo svolgimento di attività di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 1069/2009 è presentata in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

3. Il SUAP, verificata la completezza della richiesta e della documentazione presentata, trasmette l'istanza alla Azienda USL territorialmente competente la quale:

a) verifica la correttezza della documentazione e, in caso di carenze, richiede all'operatore tramite il SUAP il necessario adeguamento documentale, assegnando al proponente un termine non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni;

b) effettua un sopralluogo presso lo stabilimento prima dell'avvio di qualsiasi attività e esprime un parere in ordine al rispetto dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, sulla base delle risultanze dello stesso e di quanto predisposto dall'operatore ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e dell'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;



c) nel caso il sopralluogo abbia avuto esito positivo, procede all'inserimento dello stabilimento nell'elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della salute e trasmette al SUAP il parere favorevole, corredato del numero di riconoscimento assegnato dal Ministero.

4. Il SUAP, acquisito il parere e il numero di riconoscimento di cui alla lettera *c)* del comma 3 rilascia un atto di riconoscimento condizionato, che consente allo stabilimento di iniziare a svolgere la propria attività.

5. Se, a seguito di un nuovo controllo ufficiale effettuato entro 3 mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia di alimenti o sottoprodotti di origine animale, l'Azienda USL comunica al SUAP la conformità dello stabilimento a tali requisiti ai fini del passaggio allo status di riconoscimento definitivo e aggiorna l'elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della salute.

6. Qualora, a seguito dell'attività di controllo ufficiale di cui al comma 5, l'Azienda USL, pur non esprimendo parere favorevole al riconoscimento definitivo, trasmetta al SUAP, una comunicazione ufficiale attestante che, sebbene lo stabilimento non soddisfi ancora pienamente tutti i requisiti prescritti, sono stati compiuti dei progressi evidenti, il riconoscimento condizionato è prorogato per ulteriori 90 giorni; entro i successivi tre mesi l'Azienda USL effettua un controllo ufficiale per confermare o meno il passaggio allo status di riconoscimento definitivo.

7. In caso di riscontro favorevole l'Azienda USL comunica al SUAP la conformità dello stabilimento ai fini del passaggio allo status di riconoscimento definitivo e aggiorna l'elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della salute.

8. Il riconoscimento condizionato non può eccedere complessivamente la durata di sei mesi.

9. Il riconoscimento condizionato decade qualora entro tre mesi dal suo rilascio l'azienda USL in sede di controllo ufficiale verifichi che non sussistono le condizioni per il rilascio del riconoscimento definitivo né quelle per la concessione della proroga di cui al comma 4, oppure qualora alla fine del periodo di proroga, non sussistono ancora le condizioni per il rilascio del riconoscimento definitivo.

Art. 9.

Aggiornamento del riconoscimento

1. L'operatore presenta in via telematica al SUAP competente per territorio l'istanza di aggiornamento del riconoscimento qualora:

a) intenda effettuare variazioni della tipologia produttiva che comportino l'attivazione di sezioni/attività diverse da quelle già riconosciute;

b) intenda riattivare l'attività dopo una sospensione protratta per un periodo di 24 mesi.

2. L'operatore presenta in via telematica al SUAP competente per territorio comunicazione di variazione nei seguenti casi:

a) modifiche strutturali e/o impiantistiche allo stabilimento che non comportano anche una variazione della tipologia produttiva;

b) variazione della ragione sociale dell'impresa o del legale rappresentante;

c) subingresso;

d) sospensione temporanea, parziale o totale, dell'attività;

e) cessazione, parziale o totale, dell'attività.

3. Le istanze di cui al comma 1, lettera *a)* seguono la procedura di cui all'art. 8 relativamente allo status autorizzativo "condizionato" e "definitivo".

4. A seguito della presentazione delle istanze di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2, lettera *a)*, l'Azienda USL procede al sopralluogo dello stabilimento e ne trasmette gli esiti al SUAP.

5. In seguito della presentazione delle istanze di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2, lettera *a)*, il SUAP aggiorna l'atto di riconoscimento previa acquisizione del parere vincolante dell'Azienda USL, provvedendo a trasmetterlo al richiedente e all'Azienda USL.

6. In seguito alle comunicazioni di cui al comma 2, lettera *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, il SUAP aggiorna l'atto di riconoscimento provvedendo a trasmetterlo al richiedente e all'Azienda USL.

7. L'Azienda USL, a seguito delle modifiche di cui al comma 1 e 2, aggiorna l'anagrafica dell'elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della salute.

8. Nel caso di sospensione parziale o totale dell'attività, su base volontaria o su provvedimento dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 138 del reg. UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 di attività riconosciute ai sensi dei regolamenti 852/2004 e 853/2004, il periodo di sospensione non può protrarsi per un periodo superiore ai 24 mesi. Trascorso tale periodo senza che l'operatore abbia trasmesso l'istanza di aggiornamento di cui al comma 1, lettera *b)*, il SUAP revoca il riconoscimento comunicando il provvedimento di revoca all'Azienda USL che provvede ad aggiornare l'elenco ufficiale degli stabilimenti tenuto dal Ministero della salute.

Art. 10.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006 n. 40/R (Regolamento di attuazione dei regolamenti (CE) 852/2004 ed 853/2004, che istituiscono gli obblighi di notifica delle imprese alimentari all'autorità competente e gli obblighi di riconoscimento).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 aprile 2026

GIANI

26R00117

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2026, n. **9**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 38 Ordinario del 12 maggio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 16.122.380,61, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 16.122.380,61, per l'anno 2026, si provvede:

a) per complessivi euro 630.510,59, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 630.066,89, del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 443,70, del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, per l'anno 2026, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 15.491.870,02, a valere sulle risorse previste nel programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni previste nell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *d)*, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

26R00230

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2026, n. **10**.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 – Ordinario – del 28 maggio 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028

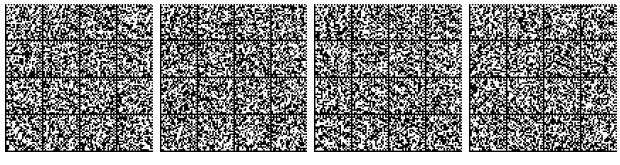
1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, approvato con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA				
Titolo	*Tipologia*	*2026*	*2027*	*2028*
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 5.197.015,02	-	-
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 16.466.341,82	+ € 7.642.033,04	+ € 1.509.921,24
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 1.056.338,78	-	-
	Totale variazione	*+ € 22.719.695,62*	*+ € 7.642.033,04*	*+ € 1.509.921,24*

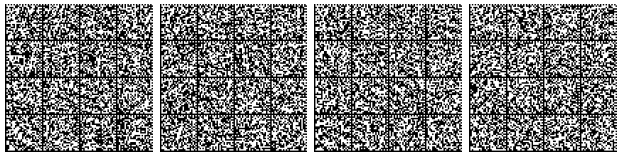
SPESA						
Missione	*Programma*	*Tit.*	*Legge reg.*	*2026*	*2027*	*2028*
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 – Organi istituzionali	2	11/2004, art. 41 – Gestione beni mobili e immobili destinati alle	+ € 100.000,00	-	-

			strutture amministrative del consiglio regionale ed agli organismi consiliari			
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOCREA	+ € 400.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	19/2024, art. 10 - Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL	+ € 500.000,00	+ € 1.500.000,00	+ € 6.000.000,00
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	17/2024, art. 3 – Composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine ATER della Provincia di Rieti	+ € 2.060.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	2	15/2025, art. 45 – Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali	+ € 100.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali,	11 – Altri servizi generali	1	6/2024, art. 10 – Spese per la realizzazione del	+ € 17.000,00	-	-

generali e di gestione			seminario di Ventotene per la formazione federalista europea (l.r. n. 37/1983)			
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	22/2024, art. 13, c. 90 – Attività di comunicazione, promozione e informazione della regione	+ € 1.000.000,00	-	-
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	1	1/2024, art. 3 – Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della regione	+ € 250.000,00	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza	02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	1	15/2001 – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. di parte corrente) - Promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità (art. 2, c. 1, lett. c-bis)	+ € 100.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2/2017, art. 18, c. 1, lett. b) – Fondo per la promozione della RCL - interventi in	- € 600.000,00	+ € 600.000,00	-



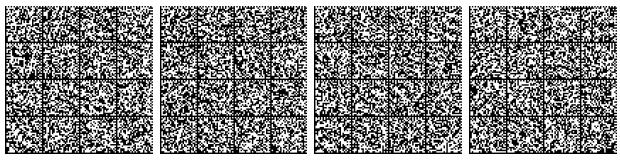
			conto capitale (Rete dei cammini del Lazio)			
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	20/2021, art. 13, cc. 8-10 – Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma	+ € 860.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	5/2020 – Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente	+ € 1.500.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	9/2010, art. 2, c. 114 – Spese funzionamento Fondazione Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma (parte corrente)	+ € 60.000,00	+ € 60.000,00	+ € 60.000,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	20/2025, art. 22, cc. 113-115 – Sostegno per la realizzazione del festival Videocittà	+ € 100.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	15/2014, art. 7, c. 2 – Partecipazione della regione all'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio	+ € 500.000,00	-	-
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	15/2014, art. 23 – Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - interventi di parte corrente	+ € 200.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 – Difesa del suolo	2	53/1998, art. 34-35 – Contributi ai consorzi di bonifica per opere di difesa del suolo ed	+ € 500.000,00	-	-



			irrigazione - parte c/capitale			
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 – Difesa del suolo	2	53/1998 – Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere	+ € 300.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	4/2024, art. 9 – Fondo regionale per le comunità montane e la comunità di arcipelago delle Isole Ponziane	+ € 500.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	04 – Altre modalità di trasporto	2	31/2008, art. 39 – Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico monte Terminillo e monte Livata	+ € 200.000,00	-	-
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	05 – Viabilità e infrastrutture stradali	2	12/2002 – Interventi ASTRAL - manutenzione straordinaria	+ € 11.000.000,00	-	-
11 – Soccorso civile	02 – Interventi a seguito di calamità naturali	2	55/1984 – Interventi regionali per calamità - pronto intervento	+ € 1.500.000,00	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	2/2019 – Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP) (contributo straordinario art. 2, c. 2, lett. g), della l.r. 15/2025)	+ € 1.000.000,00	-	-
13 – Tutela della salute	05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	22/2024, art. 13, cc.139-140 - Contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione	+ € 250.000,00	-	-

			(CMP) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea			
14 – Sviluppo economico e competitività	01 – Industria, PMI e Artigianato	1	46/2002 – Sostegno allo sviluppo e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento ex FIAT di Piedimonte S. Germano (Fr)	+ € 2.000.000,00	-	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	29/2008 – Regolazione dei mercati, accordi di filiera, funzionamento organizzazione dei produttori (filiera corta)	+ € 1.000.000,00	-	-
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	4/2025 , art. 13 – Disposizioni per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale	- € 1.000.000,00	-	-
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	14/2008, art. 1, c. 38 – Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche	+ € 3.000.000,00	+ € 2.000.000,00	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio	-	+ € 3.482.033,04	- € 4.550.078,76

			2026-2028 (fondo speciale)			
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale)	- € 4.677.304,38	-	-



Art. 2.

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alle leggi regionali 31 dicembre 2025, n. 20 «Legge di stabilità regionale 2026» e 31 dicembre 2025, n. 21 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028». Disposizioni finanziarie

1. Alla l.r. n. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«7-*bis*. All'applicazione delle misure agevolative in materia di IRAP in favore degli enti del Terzo settore di cui alla lettera *b)* del comma 5 e al comma 7 si provvede nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.»;

b) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «pari a euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028 ed euro 155.173.973,36 per l'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 87.653.000,00 per l'anno 2026, a euro 99.498.000,00 per ciascuna annualità 2027 e 2028 e a euro 155.169.500,00 per l'anno 2029»;

2) al comma 2, le parole: «pari a euro 32.769.284,22» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 32.769.284,21» e le parole: «stimato in euro 486.445.862,81» sono sostituite dalle seguenti: «stimato in euro 474.587.784,21»;

3) al comma 4, le parole: «pari a euro 32.769.284,22» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 32.769.284,21»;

4) al comma 5:

4.1 all'alinea, le parole: «pari a euro 453.676.578,59» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 441.818.500,00»;

4.2 alla lettera *a)*, le parole: «per complessivi euro 294.889.776,08» sono sostituite dalle seguenti: «per complessivi euro 287.182.025,00»;

4.3 alla lettera *b)*, le parole: «per complessivi euro 158.786.802,51» sono sostituite dalle seguenti: «per complessivi euro 154.636.475,00»;

c) alla lettera *a)* del comma 5 dell'art. 17, le parole: «euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500.000,00, di cui euro 2.000.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 21/2025 le parole: «pari a euro 1.962.547.267,46, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.991.675.661,78, per l'anno 2026».

3. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, lettera *b)*, e con riferimento alle risorse relative al «Fondo obiettivi di finanza pubblica», sono effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

a) per gli anni dal 2026 al 2028, a valere sul bilancio regionale 2026-2028, secondo la tabella di seguito indicata:

SPESA						
Missione	*Programma*	*Tit.*	*Legge reg.*	*2026*	*2027*	*2028*
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	19/2024, art. 9, cc. 3bis e 3ter – Fondo obiettivi di finanza pubblica	- € 11.847.868,41	- € 2.868,41	- € 2.868,41
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale)	+ € 5.923.934,26	+ € 2.868,41	+ € 2.868,41
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	2	21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale)	+ € 5.923.934,15	-	-

b) per l'anno 2029, per euro 4.473,36, nell'ambito della successiva legge di bilancio di previsione finanziario.

Art. 3.

Disposizioni relative alla quota vincolata del risultato di amministrazione del Fondo relativo al gettito della manovra fiscale

1. Le economie di spesa al 31 dicembre 2025, relative alle risorse di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 e all'art. 2, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, pari a complessivi euro 7.106.211,71, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione concernente il «Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004», istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *e)*, della l.r. n. 19/2024 ed iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 4.

Disposizioni relative alla quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio per l'esercizio 2026. Disposizioni relative alle operazioni di indebitamento

1. Ai sensi dell'art. 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2026, n. 2, relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio a valere sull'annualità 2026, pari a euro 171.861.555,30, è ripartita secondo le seguenti priorità:

a) euro 32.769.284,21, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica e al programma straordinario per la coesione regionale, nonché secondo quanto stabilito nell'Allegato C alla medesima legge;

b) euro 10.000.000,00, ai sensi dell'art. 13, comma 53, lettera *b)*, numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale, a valere sul programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

c) euro 7.106.211,71, ai sensi dell'art. 3, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 «Diritto allo studio» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti»;

d) euro 40.000.000,00, destinati alla copertura degli interventi concernenti l'attuazione dei programmi comunitari, ivi comprese le risorse relative all'accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio relativo alla riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

e) euro 25.000.000,00, con riferimento ai fondi e agli altri accantonamenti ricompresi nell'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione di cui all'allegato T alla deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199 (Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011);

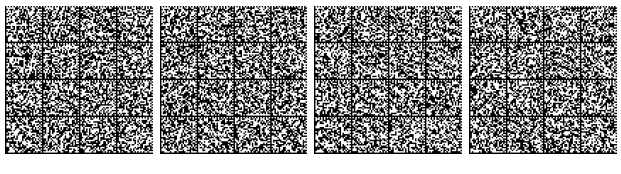
f) euro 10.000.000,00, quale quota libera dell'avanzo di amministrazione destinata, una volta accertata con l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, al finanziamento delle spese di investimento da individuare nella legge di assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028, ai sensi dell'art. 42, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 118/2011;

g) euro 46.986.059,38, con riferimento all'elenco analitico delle risorse vincolate di cui all'allegato U alla deliberazione della Giunta regionale 199/2026, nonché le eventuali e ulteriori risorse, qualora le somme da applicare al bilancio ai sensi delle lettere da *a)* a *f)* risultino inferiori alle effettive esigenze di spesa relative al corrente esercizio finanziario.

2. Le risorse previste ai sensi del comma 1, lettere *d)*, *e)* e *g)*, sono ripartite secondo le priorità e gli indirizzi nei confronti della Cabina di regia di cui all'art. 30 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sulla base delle richieste trasmesse dalle strutture regionali alla direzione regionale Ragioneria generale. La Giunta regionale informa tempestivamente la commissione consiliare competente in materia di bilancio in merito alle decisioni assunte.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente all'utilizzo delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che confluiscono nel risultato di amministrazione.

4. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), è autorizzata, per il triennio 2026-2028, a effettuare operazioni di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.



Art. 5.

Disposizioni finanziarie attuative dell'art. 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 640, della legge n. 199/2025, al fine di versare allo Stato gli importi dovuti, rispettivamente, per la restituzione delle anticipazioni di liquidità per la quota relativa alla cancellazione del debito di cui all'art. 1, comma 638, della legge n. 199/2025 e per il debito contratto con Cassa depositi e prestiti per la quota relativa all'accollo da parte dello Stato del debito di cui all'art. 1, comma 639, della legge 199/2025, nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti», sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) «Versamento allo Stato a seguito della cancellazione del debito relativo alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 e agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti (art. 1, comma 638, legge n. 199/2025)»;

b) «Versamento allo Stato degli importi dovuti per il debito contratto con Cassa depositi e prestiti relativo alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 (art. 1, comma 639, legge n. 199/2025)».

2. Alla copertura degli stanziamenti relativi alle voci di spesa previste al comma 1, pari agli importi determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 640, della legge n. 199/2025, si provvede, per complessivi euro 328.756.553,60, per l'anno 2026 ed euro 733.206.645,46, per ciascuna annualità 2027 e 2028, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nelle voci di spesa iscritte nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2028 e fino al 2051, alla copertura degli stanziamenti predetti si provvede con le successive leggi di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 6.

Modifiche all'art. 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e successive modifiche

1. All'art. 113 della l.r. n. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.a. assicurando che il relativo procedimento sia, altresì, finalizzato al completamento del trasferimento, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà della medesima società agli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 65, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. Le attività residue concernenti il rimborso degli oneri finanziari connessi alla cartolarizzazione realizzata tramite SAN.IM S.p.a. sono curate dalla struttura regionale competente in materia di gestione del debito regionale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali della regione nel settore dello sviluppo economico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore fieristico, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, il mantenimento della partecipazione al capitale sociale della Società Investimenti S.p.a. Il mantenimento di tale partecipazione è subordinato all'adozione, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 175/2016, di un piano di ristrutturazione aziendale volto al recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, anche attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza

1. All'art. 52 della l.r. n. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi per il superamento dell'emergenza e per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei territori regionali colpiti da eventi imprevedibili o calamitosi che recano grave disagio per le popolazioni, nel programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" della missione 11 "Soccorso civile", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", sono istituiti, rispettivamente, il "Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte corrente" e il "Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte in conto capitale".

1-*bis*. Le risorse a valere sui fondi previsti nel comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in favore dei comuni per la copertura delle spese concernenti la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il ripristino della viabilità delle infrastrutture pubbliche, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza del territorio, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza prevista nell'art. 15 della l.r. n. 2/2014. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce l'importo massimo finanziabile per ogni tipologia di intervento.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità previste al comma 1, i comuni trasmettono alla direzione regionale competente in materia di lavori pubblici una relazione attestante i danni subiti, la descrizione degli interventi di ripristino previsti e la dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza ovvero, in assenza, idonea documentazione comprovante il grave disagio arrecato alla popolazione. La direzione, accertata la sussistenza dei presupposti di urgenza, provvede all'adozione dei relativi impegni di spesa a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente, a:

a) euro 1.500.000,00, per l'anno 2026, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 500.000,00, nel "Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza" di cui al programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 500.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".».

Art. 8.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo a disposizioni di attuazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 2013/1303

1. All'art. 36 della l.r. n. 4/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di attuazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 2013/1303 e dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo *Plus*, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, nonché norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo asilo, migrazione e integrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, al fine di consentire il reimpiego delle risorse restituite agli strumenti finanziari concernenti, in particolare, i fondi per il credito, i fondi di garanzia e i fondi di *Venture capital* in favore delle PMI attivati con le risorse del PO FESR 2021-2027, nel bilancio regionale 2026-2028 sono istituite, rispettivamente, un'apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del titolo 4 "Entrate in conto capitale" e un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale", entrambe con uno stanziamento stimato in euro 20.000.000,00, per l'anno 2026.».

Art. 9.

Destinazione delle risorse non utilizzate del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché dei principi contabili relativi alla composizione del risultato di amministrazione, le somme residue a titolo di finanziamenti regionali aggiuntivi nell'ambito dell'attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario corrente, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Ai sensi dei commi da 9 a 11 del medesimo art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2026, n. 2, relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le predette risorse sono destinate, a decorrere dall'annualità 2027 e per gli esercizi successivi, alla copertura dei finanziamenti nazionali integrativi previsti per il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Lazio 2023-2027, come indicati nell'Allegato V al Piano strategico della PAC (PSP), ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera *e)* e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e degli eventuali e ulteriori interventi concernenti l'attuazione delle politiche agricole comunitarie o settoriali.

Art. 10.

Disposizioni transitorie per l'adeguamento dei programmi di esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano con particolare riferimento ai servizi scolastici

1. Al fine di assicurare la continuità, l'adeguatezza e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale, con specifico riferimento alla mobilità degli studenti, nonché di garantire il progressivo allineamento dell'offerta alle

effettive esigenze della domanda di mobilità emerse nei territori a seguito dell'avvio delle Unità di rete (UdR) di cui all'art. 7, comma 31, lettera *a)*, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, è autorizzata una fase transitoria di adeguamento dei programmi di esercizio per il periodo intercorrente tra la data di piena operatività delle UdR, stabilita al 31 luglio 2026 ai sensi dell'art. 7, comma 32, della l.r. n. 28/2019 e il 31 dicembre 2027.

2. Nella fase transitoria, Cotral S.p.a. può erogare livelli di produzione chilometrica aggiuntivi rispetto a quelli previsti a regime a seguito del trasferimento dei servizi alle UdR, fermo restando che una quota prevalente delle percorrenze aggiuntive è destinata ai servizi scolastici ovvero ai servizi comunque funzionalmente connessi alla mobilità degli studenti, al fine di:

a) garantire la continuità dei servizi di trasporto, con prioritaria considerazione per i collegamenti scolastici e per le fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti scolastici;

b) assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di servizio nelle aree caratterizzate da domanda debole ovvero da elevata dispersione territoriale;

c) consentire la revisione, l'adeguamento e l'ottimizzazione dei programmi di esercizio in relazione alle effettive esigenze rappresentate dagli enti locali e dall'utenza, con particolare riferimento ai servizi di trasporto scolastico;

d) prevenire disservizi derivanti da riduzioni immediate delle percorrenze, con particolare riguardo ai servizi funzionali alla mobilità studentesca.

3. Ai fini dell'applicazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali relativi al complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse le spese di personale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 679 (Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14) e successive modifiche, i costi derivanti dalle assunzioni a tempo determinato ovvero da proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato, già autorizzati dalla Regione Lazio per far fronte alle percorrenze aggiuntive, non sono computati ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa del personale, a condizione che abbiano carattere eccezionale e temporaneo e siano oggetto di puntuale rendicontazione e attestazione da parte della società, nell'ambito della relazione annuale sulla gestione.

4. Nella fase transitoria, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta della struttura regionale competente in materia di trasporti, nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875 (Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova «Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*»), sono stabilite la determinazione della produzione chilometrica aggiuntiva rispetto ai livelli a regime, nonché la definizione dei criteri di attuazione della fase di adeguamento dei programmi di esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:

a) coerenza con gli obiettivi di efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale;

b) salvaguardia degli equilibri economico-finanziari della società affidataria;

c) progressiva riduzione delle percorrenze eccedenti, in coerenza con il completamento del nuovo assetto delle UdR;

d) definizione delle modalità di monitoraggio dei livelli di servizio, con particolare riferimento alla regolarità e adeguatezza dei collegamenti scolastici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00, per l'anno 2026 e in euro 5.520.000,00 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritte nel programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti».

6. Le percorrenze aggiuntive autorizzate ai sensi del presente articolo costituiscono misura di carattere eccezionale e temporaneo strettamente connessa alla fase di transizione e non producono effetti strutturali sul contratto di servizio né comportano incrementi permanenti dei corrispettivi riconosciuti.

Art. 11.

Modifica del comma 160 dell'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo al concorso finanziario per i servizi di trasporto pubblico locale

1. Al comma 160 dell'art. 9 della l.r. n. 19/2022, le parole da: «può essere incrementato» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «determinato a seguito dell'aggiornamento degli indicatori di fabbisogno relativi ai servizi minimi di cui all'art. 7, comma 31, lettera *b)*, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, può essere incrementato, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, a valere sullo stanziamento indicato dal comma 161, nei limiti dell'autorizzazione di spesa annualmente stabilita ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

*Modifica all'art. 20-*bis *della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 «Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche*

1. All'art. 20-*bis* della l.r. n. 30/2002, le parole da: «euro 8.000.000,00 per l'anno 2025» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000.000,00, a decorrere dall'anno 2026, a valere, rispettivamente, per gli anni dal 2026 al 2028, sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 e destinate alla medesima finalità e, per gli anni successivi al 2028, sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo» e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

1. Alla l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*ter* dell'art. 7 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Per lo svolgimento delle attività concernenti, in particolare, la gestione degli avvisi pubblici finalizzati allo sviluppo e alla promozione del settore cinematografico e audiovisivo nel territorio di Roma e del Lazio, la Film Commission si avvale di un'apposita piattaforma informatica.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 18 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'art. 7, comma 2-*quater*, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente, della voce di spesa denominata "Spese per la piattaforma informatica per la gestione degli avvisi pubblici in materia di cinema e audiovisivo – parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 835.700,00, per l'anno 2026 e della voce di spesa denominata "Spese per la piattaforma informatica per la gestione degli avvisi pubblici in materia di cinema e audiovisivo – parte in conto capitale", con uno stanziamento pari a euro 560.914,00, per l'anno 2026. Le risorse predette, pari a complessivi euro 1.396.614,00, per l'anno 2026, sono derivanti dal corrispondente versamento all'entrata del bilancio della Regione di quota parte della restituzione della Fondazione Film Commission del contributo regionale in conto esercizio, iscritta nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie".».

2. La quota rimanente relativa alla restituzione da parte della Fondazione Film Commission del contributo regionale in conto esercizio, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2026, è versata all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e confluisce, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 14.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo al contributo straordinario all'ASP IRL per il progetto «Aut community» relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico

1. All'art. 40 della l.r. n. 4/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi straordinari alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per i progetti in favore delle persone con disabilità»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Asilo Savoia", pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, per la realizzazione del progetto denominato "Autismo in rete".»;

c) all'alinea del comma 3, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Contributo straordinario all'Asp Asilo Savoia per il progetto "Autismo in rete"", con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 15.

Contributo straordinario alla XIII Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni in liquidazione

1. Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione delle comunità montane e della Comunità dell'Arcipelago delle Isole Ponziane, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie) e nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447 (Art. 9, comma 3, legge regionale 26 marzo 2024, n. 4 - Approvazione dei criteri e modalità per la liquidazione delle comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane), la regione concede un contributo straordinario alla XIII Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni, finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività connesse alla gestione liquidatoria dell'ente, nonché ad assicurarne la continuità amministrativa e l'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo straordinario alla XIII Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni in liquidazione», con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 16.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relativa alle disposizioni per i contributi per i Campionati del mondo di volo a vela 2027

1. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. n. 20/2025 è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari a valere sulle voci di spesa di cui al comma 5, nonché gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi e delle attività finanziate.».

Art. 17.

Contributo straordinario per la competizione ciclistica Gran Premio del Lazio

1. La Regione riconosce la competizione ciclistica denominata Gran Premio del Lazio, quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico ai fini della promozione e valorizzazione del territorio regionale. A tal fine concede un contributo straordinario in favore di Sport e Salute S.p.a., destinato alla predisposizione e allo svolgimento delle attività connesse alla manifestazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di partecipazione della Regione al Gran Premio del Lazio, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate, pari a euro 250.000,00, per l'anno 2026, a valere sul programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche.

Art. 18.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per i contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive

1. All'art. 22 della l.r. n. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. L'accesso ai contributi è subordinato:

a) alla sottoscrizione di appositi accordi con le prefetture territorialmente competenti, contenenti, in particolare:

1) l'ordinanza di demolizione divenuta esecutiva;

2) il provvedimento amministrativo che attesti la riconducibilità dell'immobile a soggetti legati alla criminalità organizzata, laddove tale circostanza sia stata accertata da autorità giudiziaria o prefettizia;

b) alla successiva presentazione alla direzione competente in materia di urbanistica, da parte degli enti di cui ai commi 56 e 58-*bis*:

1) del quadro economico dell'intervento e del cronoprogramma delle attività;

2) dell'impegno a recuperare le somme nei confronti dei soggetti obbligati, ai sensi della disciplina in materia.»;

b) al comma 58 le parole da: «I criteri di riparto» fino a: «della presente legge.» sono soppresse;

c) dopo il comma 58 è inserito il seguente:

«58-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 56, la Regione concede contributi straordinari in favore degli altri comuni del Lazio, diversi da quelli già individuati ai sensi del medesimo comma, a valere sulla voce di spesa denominata "Contributi straordinari per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive", da istituire nel programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2 "Spese in conto capitale", con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale". Per l'accesso ai predetti contributi si applicano le disposizioni di cui ai commi 57 e 58.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo al trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL

1. L'art. 29 della l.r. n. 20/2024 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL ai comuni e affidamento al gestore del servizio idrico integrato)*. — 1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, gli acquedotti di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL destinati

al servizio idrico ad uso civile, nonché le relative infrastrutture, pertinenze, dotazioni, impianti, opere accessorie e diritti connessi, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni territorialmente competenti, secondo le modalità di cui al presente articolo, ai fini della loro acquisizione al patrimonio comunale e del successivo affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono, in tutto o per la maggior parte, i territori serviti.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARSIAL trasmette alla Giunta regionale gli elenchi ricognitivi degli acquedotti oggetto di trasferimento, con l'indicazione delle relative infrastrutture, pertinenze, dotazioni e opere accessorie. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva, con propria deliberazione, i predetti elenchi.

3. Ai fini di cui al comma 2, ARSIAL provvede alla ricognizione degli atti patrimoniali relativi alle infrastrutture oggetto di trasferimento e all'eventuale regolarizzazione delle servitù gravanti su fondi privati sui quali insistono le aree di sedime delle infrastrutture idriche. Per i profili tecnici e gestionali, ARSIAL si avvale, previo accordo, del supporto del gestore del servizio idrico integrato competente per territorio.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 è perfezionato entro sessanta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2, mediante la sottoscrizione dei verbali di consegna tra ARSIAL e i comuni interessati. Il completamento dell'attività di cui al comma 3, nonché le attività di integrazione documentale, voltura e regolarizzazione catastale, non costituiscono condizione ostativa al trasferimento, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. I comuni interessati affidano in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture trasferite ai sensi del presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e dagli atti convenzionali e regolatori dell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

6. Nelle more del perfezionamento del trasferimento ai sensi del comma 4, ARSIAL assicura, d'intesa con il comune e con il gestore del servizio idrico integrato, la continuità del servizio idrico. A tal fine ARSIAL è autorizzata a stipulare con il gestore del servizio idrico integrato un contratto di servizio transitorio che disciplina il subentro operativo del gestore nelle attività di conduzione, gestione tecnica, manutenzione ordinaria, pronto intervento, verifica delle reti, gestione delle utenze esistenti e gestione delle nuove richieste di fornitura idrica relative ai territori serviti dagli acquedotti oggetto di trasferimento. Gli oneri sostenuti dal gestore per l'esecuzione del contratto di servizio transitorio non rientrano nel computo della tariffa del servizio idrico integrato. Il corrispettivo previsto dal contratto di servizio transitorio ha carattere straordinario, temporaneo e non ricorrente ed è finalizzato esclusivamente a consentire il subentro gestionale e la continuità del servizio.

7. Qualora i comuni interessati non provvedano agli adempimenti di propria competenza nei termini di cui al comma 4, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 49 dello statuto e secondo il procedimento previsto dall'art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 3 e 6, la regione concede un contributo ad ARSIAL, rispettivamente, pari a euro 350.000,00 ed euro 120.000,00, a valere sulla voce di spesa da istituire nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", denominata "Contributo ad ARSIAL per le attività relative agli acquedotti di proprietà", il cui stanziamento, pari a euro 235.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 20.

Indennità di carica del Commissario per la liquidazione degli usi civici

1. Al Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, istituito ai sensi dell'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) è riconosciuta un'indennità di carica annua lorda pari a euro 15.000,00, in considerazione delle funzioni svolte in materia di ricognizione, riordino e tutela dei beni collettivi, nonché di prevenzione degli usi illegittimi dei terreni gravati da uso civico e di valorizzazione del patrimonio collettivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa obbligatoria denominata «Spese per l'indennità del Commissario per la liquidazione degli usi civici», con uno stanziamento pari a euro 8.750,00, per l'anno 2026 ed euro 15.000,00, a decorrere dall'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 21.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo all'assegno di fine mandato

1. L'art. 3 della l.r. n. 4/2013 si interpreta nel senso che l'assegno di fine mandato non compete agli assessori non componenti del Consiglio regionale ai quali non si applica conseguentemente la trattenuta sull'indennità di carica di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli assessori non componenti del Consiglio regionale nominati nella X, XI e XII legislatura possono richiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno di fine mandato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 52.000,00 per il 2026, si provvede a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2026-2028, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 22.

Istituzione del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Piano di sviluppo strategico (PSS) della Zona logistica semplificata (ZLS) del Lazio, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2025, e di garantire lo svolgimento delle attività necessarie all'individuazione delle Zone franche doganali intercluse (ZFD), quale strumento di sviluppo economico e territoriale, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione e dell'art. 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio, di seguito denominato Commissario.

2. Il Commissario, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e crescita stabiliti dalla programmazione regionale unitaria, opera al fine di:

a) favorire nuovi investimenti da parte delle piccole e medie imprese locali e l'insediamento di grandi gruppi industriali, con particolare riguardo alla capacità di assorbire manodopera in uscita da settori in crisi e incrementare i livelli di occupazione regionale;

b) favorire le politiche regionali di sviluppo e valorizzazione delle piattaforme logistiche e degli agglomerati industriali, con particolare riferimento alle aree del Lazio ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 e successive modifiche;

c) promuovere il raccordo economico-funzionale tra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, le aree retroportuali e le principali piattaforme logistiche regionali, favorendo lo sviluppo di filiere corte e interregionali;

d) favorire la ricostituzione dell'identità marittima della regione, creando sinergie tra aree costiere ed interne e supportando i comparti dell'economia del mare;

e) promuovere un modello di sviluppo eco-compatibile, incentivando le imprese che adottano paradigmi di economia circolare, riduzione del consumo di suolo e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

f) incrementare la competitività del sistema portuale laziale attraverso lo snellimento burocratico e la digitalizzazione dei processi logistici e doganali, assicurando tempi certi per l'insediamento delle attività d'impresa.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Commissario svolge, nel rispetto delle competenze del Comitato di indirizzo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), le seguenti funzioni:

a) cura l'istruttoria delle attività concernenti l'individuazione delle aree nel territorio di competenza della regione da proporre per la perimetrazione delle ZFD, ai sensi del regolamento (UE) 952/2013 e dell'art. 1, comma 453, della legge n. 199/2025, ai fini della relativa attivazione nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) provvede al rilascio dell'autorizzazione unica in qualità di autorità regionale competente ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024;

c) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZLS Lazio, verificandone l'efficacia rispetto ai risultati attesi;

d) propone le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZLS Lazio per le imprese;

e) sovraintende all'attività istruttoria relativa alla formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del PSS;

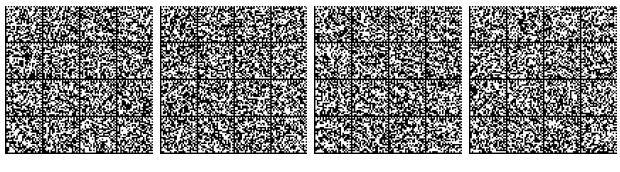
f) cura l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con banche e intermediari finanziari per agevolare l'accesso al credito delle imprese insediate nella ZLS Lazio;

g) assicura a livello regionale il raccordo tra gli organi di indirizzo politico-strategico e la struttura tecnico-amministrativa regionale;

h) supporta il Comitato di indirizzo della ZLS, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2026, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024.

4. Il Commissario è nominato dal Presidente della Regione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, amministrativa o gestionale, maturata in ambiti coerenti con le finalità di cui al presente articolo, attraverso lo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione, coordinamento o responsabilità presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici o privati in controllo pubblico. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un ulteriore mandato.

5. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 55 per cento del trattamento economico annuale spettante al Presidente della Regione.



6. La carica di Commissario è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.

7. Per l'espletamento della propria attività, il Commissario si avvale di un'apposita struttura amministrativa a responsabilità dirigenziale composta da personale di ruolo della regione, nonché da personale posto in posizione di distacco dai comuni ricompresi nel perimetro della ZLS Lazio e dall'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, previa intesa con gli stessi. La struttura è individuata nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico del Centro unico dei servizi di cui al comma 11.

8. La struttura organizzativa di cui al comma 7 provvede, altresì, alla gestione dello Sportello unico digitale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024 e supporta il Comitato di indirizzo della ZLS nell'attività di promozione e implementazione delle forme di collaborazione tra lo Sportello unico amministrativo dell'Autorità di sistema portuale e gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) già esistenti.

9. Con regolamento di organizzazione della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 7 e 8, nonché le modalità con cui il Commissario opera in raccordo con le direzioni regionali competenti in materia di programmazione economica e di attività produttive.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024:

a) l'impresa può avvalersi del supporto del Centro unico dei servizi di cui al comma 11 per l'elaborazione di una relazione dettagliata e documentata del progetto dell'intervento, descrivendone, in particolare, la tipologia, l'ammontare della spesa prevista, l'impatto occupazionale, la fattibilità, la sostenibilità tecnico-economica e i titoli abilitativi necessari, ai fini della presentazione della domanda;

b) l'impresa presenta la domanda di autorizzazione allo sportello unico digitale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024 ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che lo trasmette al Commissario;

c) il Commissario indice la conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in caso di esito positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione unica.

11. Il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, è individuato quale Centro unico dei servizi.

12. Il Centro unico dei servizi di cui al comma 11 svolge le seguenti funzioni:

a) ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2024:

1) supporta le imprese nell'elaborazione della relazione concernente il progetto di intervento di cui al comma 10, lettera *a)*;

2) supporta il Commissario nell'esame e nella valutazione dei progetti di intervento di cui al comma 10, attraverso un'analisi della sostenibilità tecnico-economica dei progetti medesimi e della loro coerenza con gli obiettivi di sviluppo industriale e occupazionale del PSS;

3) supporta la conferenza di servizi semplificata per la verifica della conformità urbanistica, edilizia e ambientale dei progetti di intervento;

b) supporta il Commissario nelle attività concernenti l'individuazione delle aree nel territorio di competenza della regione da proporre per la perimetrazione delle ZFD;

c) promuove nei confronti dei potenziali investitori nazionali ed esteri le opportunità insediative e i vantaggi competitivi della ZLS Lazio.

13. La regione stipula un'apposita convenzione con il Consorzio unico per lo sviluppo industriale al fine di regolare le modalità del supporto specialistico del Centro unico dei servizi per le attività previste dal comma 12.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) con riferimento al compenso del Commissario, mediante l'istituzione nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa obbligatoria denominata: «Spese relative al Commissario della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio», il cui stanziamento, pari a euro 90.000,00, per l'anno 2026 ed euro 125.000,00, a decorrere dall'anno 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) con riferimento alle funzioni del Centro unico dei servizi, mediante l'integrazione per euro 150.000,00, per l'anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, del «Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione», di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), iscritto nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2028, agli oneri

predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 23.

Protocollo d'intesa con la Fondazione Bioparco di Roma

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio regionale, la tutela della biodiversità e dei diritti degli animali, nonché lo sviluppo del turismo sostenibile e della cultura ambientale, mediante l'integrazione tra attività sportive, educative e scientifiche rivolte in particolare alle giovani generazioni, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con la Fondazione Bioparco di Roma.

2. Il protocollo d'intesa previsto al comma 1, per la realizzazione di programmi e attività d'interesse comune volti alla promozione della cultura ambientale anche attraverso lo sport e il turismo, è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese relative al protocollo d'intesa con la Fondazione Bioparco per la realizzazione di programmi e attività d'interesse comune volti alla promozione della cultura ambientale anche attraverso lo sport e il turismo», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026 ed euro 300.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 24.

Progetto culturale per ricordare la figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini

1. La regione sostiene l'organizzazione e la promozione di un progetto culturale volto a ricordare la figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini, da realizzarsi nel periodo dal 29 ottobre al 10 dicembre 2026, attraverso un percorso espositivo con opere originali di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar e tra i più celebri scenografi a livello internazionale, nonché mediante il coinvolgimento degli studenti del Lazio attraverso incontri, dialoghi e momenti di approfondimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata «Spese per la realizzazione di un progetto culturale per ricordare la figura e l'opera di Pier Paolo Pasolini», con uno stanziamento pari a euro 85.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

3. Al trasferimento delle risorse di cui al comma 2 in favore del Consiglio regionale provvede la direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, previa presentazione, da parte dei soggetti organizzatori del progetto culturale del comma 1, di un piano dettagliato delle attività e delle spese previste nonché della successiva rendicontazione.

Art. 25.

Ottantesimo anniversario del suffragio femminile

1. La regione, in occasione dell'ottantesimo anniversario del primo suffragio femminile, promuove la realizzazione di celebrazioni, iniziative e manifestazioni dedicate alla memoria del primo voto delle donne in Italia e all'impegno per valorizzare il contributo storico delle donne e promuovere il superamento di ogni divario di genere nella vita politica, sociale ed economica del Paese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione concede contributi per la realizzazione di celebrazioni, iniziative e manifestazioni culturali e istituzionali, progetti educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di ricerca e raccolta dati promosse da enti locali, enti di ricerca, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni e organizzazioni della società civile, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per le iniziative dedicate alla memoria del primo suffragio femminile», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*)

26R00231



REGOLAMENTO REGIONALE 9 febbraio 2026, n. **1**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 13 del 12 febbraio 2026)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il numero 10), è abrogato;

2) dopo il numero 11), è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) Monitoraggio e innovazione delle politiche pubbliche - posizione individuale.»

b) dopo la lettera e-*bis*), sono aggiunte le seguenti:

«e-*ter*) comunicazione digitale

e-*quater*) unità di supporto attività strategiche servizio sanitario regionale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «n. 222 unità», sono sostituite dalle seguenti: «n. 220 unità»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «n. 126 unità», sono sostituite dalle seguenti: «n. 124 unità».

Art. 3.

Modifiche all'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato A del regolamento regionale n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera A, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al numero 3-*bis*, dopo le parole: «*corpus* normativo.» sono inserite le seguenti: «Su richiesta del Presidente, del Capo dell'Ufficio di Gabinetto o degli assessori, fornisce pareri e consulenza giuridica, ad esclusivo uso interno, su questioni di particolare rilevanza. Cura, di concerto con il Capo di Gabinetto, i rapporti con i competenti uffici dello Stato nel corso dell'istruttoria governativa relativa all'esame delle leggi regionali, in raccordo con le competenti strutture amministrative della Giunta, informando le competenti strutture del Consiglio Regionale. Cura le attività di competenza della Giunta connesse al progetto "Controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali" (CAPIRE), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.»;

2) il numero 10 è abrogato;

3) dopo il numero 11, è aggiunto il seguente:

«11-*BIS*. MONITORAGGIO E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Monitora l'avanzamento delle priorità sociopolitiche e dei *target* di legislatura, anche attraverso strumenti di data *analysis* e reportistica strategica.

Realizza analisi, consultazioni e attività di *reporting* del territorio, incluse iniziative con i cittadini.

Elabora *policy brief,* analisi di scenario e proposte innovative per l'evoluzione dell'agenda politica.».

b) dopo la lettera F, sono aggiunte le seguenti:

«E-*TER*. COMUNICAZIONE DIGITALE

Sviluppa e supervisiona le attività di comunicazione digitale dell'Ente attraverso portali *web*, canali *social,* app e tutte le piattaforme digitali ufficiali della Regione Lazio.

Cura la comunicazione, la promozione e l'informazione verso l'esterno sui canali digitali, assicurando efficacia, tempestività e coerenza con gli obiettivi strategici.

Supporta l'Ufficio comunicazione istituzionale sugli aspetti digitali delle campagne, diffondendoli sui social e sui portali istituzionali.

E-*QUATER*. UNITÀ DI SUPPORTO ATTIVITÀ STRATEGICHE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Supporta il Presidente nel monitoraggio dell'andamento complessivo del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi politici e delle priorità strategiche definite a livello regionale.

Svolge, di concerto con la Direzione salute e integrazione sociosanitaria, attività di raccordo e di osservazione sull'operato delle aziende sanitarie e delle strutture del Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti che operano per conto della Regione, al fine di garantire l'allineamento dell'azione complessiva del sistema sanitario agli obiettivi politici e programmatici della Presidenza.».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. L'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

2. Sono fatti salvi i contratti dei dipendenti delle strutture di diretta collaborazione, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che stabiliscono un trattamento economico più favorevole rispetto alle modifiche previste dalla sostituzione dell'allegato BB, prevista nel comma 1.

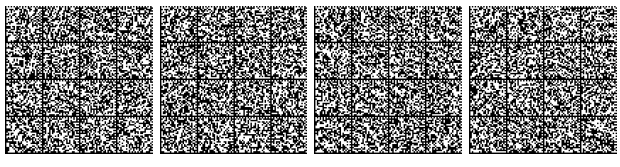
Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA



"Allegato A"

(rif. Allegato BB r.r. 1/2002)

Trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 10 e 11 e dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 12 e 13.

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione previsti negli articoli 10 e 11, nonché il trattamento economico accessorio dei collaboratori assegnati alle strutture di diretta collaborazione previsto negli articoli 12 e 13, è determinato come segue:

Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*186.995,10*
Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente con funzioni vicarie	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*140.000,00*
Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*100.000,00*
Capo dell'Ufficio Legislativo	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*100.000,00*
Portavoce del Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Responsabile Ufficio Stampa	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Responsabile Comunicazione Istituzionale	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Responsabile Cerimoniale e Sicurezza	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Responsabile Rapporti istituzionali, Conferenza delle Regioni, Politiche Territoriali	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile Comunicazione Digitale	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Responsabile Coordinamento dei Fondi Europei e delle relative attività di comunicazione	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*95.000,00*
Segretario della Giunta regionale	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile della segreteria del Presidente e Segretario particolare del Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile della segreteria e Segretario particolare del Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile Relazioni internazionali e affari comunitari	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*90.000,00*
Responsabile della segreteria del Vice Presidente e Segretario particolare del Vice Presidente	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*80.750,00*

Responsabile della segreteria dell'Assessore	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*80.750,00*
Vice Capo dell'Ufficio legislativo	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*80.750,00*
Responsabile Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*75.000,00*
Responsabile Servizio documentazioni	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*70.000,00*
Responsabile Progetti speciali	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*70.000,00*
Responsabile Servizio di coordinamento per lo sviluppo territoriale e la cooperazione istituzionale	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*70.000,00*
Responsabile Monitoraggio e innovazione delle politiche pubbliche	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*70.000,00*
Responsabile Piccoli comuni e contratti di fiume	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*65.000,00*
Vice Capo dell'Ufficio stampa	*Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*60.500,00*
Referente unità di supporto attività strategiche servizio sanitario regionale	*Trattamento economico annuo lordo determinato dal trattamento economico corrispondente al trattamento fondamentale della categoria di appartenenza nel ruolo regionale integrato dal trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo corrispondente all'area di appartenenza*		
Vice Segretario di Giunta	*Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.* *Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni il trattamento economico omnicomprensivo è determinato: dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza integrato da un'indennità fino a 45 mila euro annui lordi.*		
Collaboratori inquadrati nell'Area degli operatori	*Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*15.900,00*
Collaboratori inquadrati nell'Area degli operatori esperti	*Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*17.900,00*
Collaboratori inquadrati nell'Area degli istruttori	*Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*19.370,00*
Collaboratori inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	*Trattamento accessorio omnicomprensivo annuo lordo*	*€*	*23.600,00*

26R00232

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-045) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 3,00

